C12507 - BRIXIA FINANZIARIA-GOLDENGAS/RAMO DI AZIENDA DI BRIXIA FINANZIARIA
Provvedimento n. 30437

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) n. 139/2014;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Brixia Finanziaria S.r.l., pervenuta il 30 novembre 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Brixia Finanziaria S.r.l. ("Brixia") è una società attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, diretto e indiretto, di carburanti e altri prodotti affini e nella realizzazione di impianti per la distribuzione e vendita di tali prodotti. Tra le attività di Brixia figura un ramo di azienda costituito da 140 punti vendita al dettaglio di carburanti su rete stradale ordinaria ("ramo di azienda di Brixia"), a cui è attribuibile un fatturato pari a circa 64 milioni di euro nel 2021. Il fatturato di Brixia nel 2021 è stato pari a circa 289 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

2. Goldengas S.p.A. ("Goldengas") è una società attiva nel commercio, anche attraverso stazioni di rifornimento stradale, di gas petrolio liquefatto, gas metano e gas naturale liquefatto, prodotti petroliferi e derivati, nonché nell'impianto e l'esercizio di stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti. Nel 2021 Goldengas ha realizzato un fatturato pari a circa 263 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

3. PAD Multienergy S.p.A. ("PAD") è una società, controllata congiuntamente da Brixia e Goldengas e precedentemente denominata Petrolifera Adriatica S.p.A., attiva nel commercio e distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e articoli affini, nonché nella realizzazione e compravendita di impianti stradali per la distribuzione di detti prodotti. Nel 2021, PAD ha realizzato un fatturato pari a circa 395 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. La comunicazione in esame riguarda il conferimento del ramo di azienda di Brixia a PAD, con il conseguente assoggettamento dello stesso ramo d'azienda al controllo congiunto della conferente Brixia e di Goldengas in quanto, anche a seguito della operazione, entrambe tali società continueranno, per via di patti parasociali, a mantenere il controllo congiunto di PAD.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione indiretta del controllo congiunto di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04[1], ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

6. In considerazione dell'operatività del ramo di azienda di Brixia e delle altre società interessate dall'Operazione, quest'ultima è idonea a determinare sovrapposizioni di tipo orizzontale nel mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria.

[1] *[L'Operazione non presenta dimensione comunitaria in quanto entrambe le imprese interessate (Gruppo Acea e ASM Terni) hanno realizzato in Italia oltre i due terzi del proprio fatturato totale nell'Unione Europea.]*

7. Il mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria, in base alla prassi dell'Autorità, risulta distinto dal mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete autostradale ma non presenta, al proprio interno, una segmentazione rispetto alla tipologia di carburante offerta[2].

8. Con riferimento alla dimensione geografica di tale mercato, essa deve intendersi di dimensione locale. In particolare, in base agli orientamenti più recenti dell'Autorità, la estensione geografica del mercato deve essere definita in funzione della effettiva sostituibilità dei punti vendita per i consumatori a livello di *catchment area* costruite intorno ai punti vendita interessati dalla concentrazione. Nel caso di specie, tuttavia, considerate le limitatissime sovrapposizioni orizzontali dovute alla concentrazione, non è necessario definire compiutamente tali mercati locali, in quanto la valutazione degli effetti della concentrazione in esame non cambia quale che sia la dimensione geografica del mercato adottata.

9. Infatti, il ramo di azienda conferito da Brixia a PAD che, a seguito dell'Operazione, verrà a essere controllato congiuntamente anche da Goldengas, è costituito da una rete di punti vendita attivi tutti nelle regioni centro-settentrionali del Paese[3]. Al contrario, le reti di vendita della società comune PAD e della altra società che controlla quest'ultima, Goldengas, sono tutti situate nelle regioni centro-meridionali del Paese, con eccezione di soli due impianti attribuibili a Goldengas, che sono collocati, rispettivamente, nelle province di Alessandria e Verona .

10. La esiguità delle sovrapposizioni (e dell'incremento di quota attribuibile all'operazione) appare quindi, nel caso di specie, desumibile già esaminando le posizioni delle Parti a livello provinciale. A riguardo, esse verrebbero a detenere una quota cumulativa, a seguito dell'Operazione, pari a [1-5%]* in termini di numero di punti vendita e a [1-5%] in termini di volumi stimati nella provincia di Alessandria e una quota cumulativa di [1-5%] sia in termini di numerosità di impianti che in termini di volumi stimati nella provincia di Verona. In entrambi i casi, peraltro, tali quote subiscono un incremento marginale a causa della Operazione.

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa le condizioni di concorrenza o a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in alcuno dei mercati rilevanti citati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Guido Stazi	*Roberto Rustichelli*

[2] *[Cfr. inter alia AGCM, provv. 26909 del 20 dicembre 2017, C12131 – API/TotalErg; provv. 27459 del 12 dicembre 2018, C12204 – Vega Carburanti/Carburanti 3.0; provv. 26332 dell'11 gennaio 2017, C12078 – Petrolifera Adriatica/Ramo di Azienda di Esso Italiana.]*

[3] *[Le Parti hanno rappresentato, a riguardo, che il punto vendita più meridionale della rete di Brixia è situato in provincia di Ravenna.]*

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni]*